

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROMAGNOLI CARETONI Tullia, VIVIANI, VENANZETTI, ARIOSTO, PINTO e PREMOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1974

Modifiche dell'articolo 552 del codice penale e dell'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie

ONOREVOLI SENATORI. — Sono già trascorsi oltre due anni da che la Corte costituzionale, con sentenza del 10 marzo 1971, n. 49, dichiarava incostituzionali l'articolo 553 del codice penale e altre norme ad esso collegate.

La Corte, affermando che la norma « corrispondeva alla politica del tempo, diretta all'incremento della popolazione, considerato come fattore di potenza, e alle concezioni a cui quella politica si ispirava », rilevava che « il problema della limitazione delle nascite ha assunto, nel momento storico attuale, una importanza e un rilievo sociale tali, ed investe un raggio di interesse così ampio, da non potersi ritenere che, secondo la coscienza comune e tenuto anche conto del progressivo allargarsi dell'educazione sanitaria, sia oggi da ravvisare un'offesa al buon costume nella pubblica trattazione dei vari aspetti di quel problema, nella diffusione delle conoscenze relative, nella propaganda svolta a favore delle pratiche contraccettive ».

Pertanto, « constatando che è venuta meno la ragione dell'autonoma configurazione del

reato perseguito dal predetto articolo del codice penale e che non aveva più ragione d'essere il limite da esso posto alla libera manifestazione del pensiero », dichiarava la norma in contrasto con l'articolo 21, primo comma, della Costituzione ed affermava l'illegittimità costituzionale dell'articolo 553 del codice penale e delle norme contenute negli articoli 112 e 114 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e nell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, numero 561, in quanto riguardanti la stessa materia e limitatamente alle parole « a impedire la procreazione ».

Le stesse ragioni che hanno indotto la Corte costituzionale a dichiarare non conforme alla Costituzione l'articolo 553 militano per l'abrogazione o la modifica dell'articolo 552, ancora in vigore solo perchè la Corte costituzionale non ha mai avuto occasione di esaminarlo. Si è venuta così a determinare una situazione contraddittoria in cui sono considerati tuttora illeciti penali quegli stessi atti il cui compimento è ormai lecito

propugnare, come è lecito divulgare i mezzi idonei allo scopo.

Una considerazione a parte, per le discussioni a cui ha dato luogo e per le conseguenze pratiche a cui può portare, merita l'interpretazione della espressione « atti diretti a renderla impotente alla procreazione » usata nello stesso articolo 552, soprattutto nei confronti dei limiti temporali che la legge ha voluto indicare per gli effetti degli atti medesimi. È ovvio che le conseguenze dell'applicazione della norma sarebbero minori, non tanto per frequenza quanto soprattutto per gravità, se la stessa riguardasse solo i casi di abolizione permanente e irreversibile della capacità di procreare. In realtà la lettera dell'articolo consente un'interpretazione quanto mai estensiva del termine « impotenza alla procreazione », che comprende anche i casi di sospensione temporanea della capacità di procreare.

A suffragare peraltro tale interpretazione sta il riferimento alla norma contenuta nell'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, norma introdotta nello stesso clima politico e negli stessi intendimenti di carattere demografico. Dice infatti l'articolo predetto, alla lettera f), che « il sanitario è obbligato a denunciare al medico provinciale entro due giorni dall'inizio ogni trattamento terapeutico che cagioni o possa cagionare la sterilità, anche se temporanea ».

Altro riferimento utile a chiarire gli aspetti di carattere temporale cui intendeva riferirsi il legislatore è costituito dal confronto con il termine adoperato nell'articolo 583 del codice penale: « La lesione personale è gravissima e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: (*omissis*)... la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare... »; dove, fuor di ogni dubbio, « perdita » sta ad indicare solo un evento di carattere permanente ed irreversibile, contrariamente a quanto, con la sua voluta indeterminatezza, permette di fare la formulazione dell'articolo 552.

Ne consegue che tra gli « atti diretti a rendere impotente alla procreazione » a cui si riferisce quest'ultimo possono venir compre-

si (per limitarci agli atti di carattere sanitario) non solo gli interventi chirurgici di asportazione degli organi della procreazione o che li rendano permanentemente inidonei a tale fine, ma anche gli interventi strumentali incruenti che rendano la persona assistita temporaneamente e reversibilmente inidonea alla procreazione (come l'applicazione di diaframmi o di spirali endouterine) e, al limite, la stessa prescrizione e somministrazione di « contraccettivi ormonali ». A comprova di tale interpretazione limite sta peraltro il fatto che tuttora tali preparati non recano sulla loro confezione esterna e nel testo delle loro istruzioni alcun chiaro riferimento alla loro azione « contraccettiva » ma solo indicazioni dirette ad ovviare a deficienze o irregolarità del sistema endocrino, alle quali peraltro deve limitarsi a far cenno il medico nelle sue prescrizioni.

Non occorrono troppe parole per mettere in evidenza la patente contraddizione tra una norma di legge nettamente anacronistica ed una realtà che è fatta non solo di aperta propaganda per un controllo delle nascite da effettuare con l'impiego di mezzi strumentali e di contraccettivi ormonici, ma anche di pratica quotidiana di tali attività, effettuata in consultori prematrimoniali e matrimoniali di utilità sociale largamente riconosciuta e di cui, da più parti, si auspica l'incremento.

Il richiamo da noi fatto in precedenza all'articolo 583 del codice penale, a proposito della forma inequivocabile con cui esso si riferisce alla perdita della capacità di procreare, ci impone di chiarire gli aspetti di fondo che ne differenziano la sostanza ed il fine da quelli perseguiti con l'articolo 552, le cui norme a prima vista potrebbero apparire come sovrapposte a quelle già contenute nel precedente.

Indipendentemente dalla natura « ideologica », dichiarata dalla sua inclusione nel titolo X del codice penale (delitti contro l'integrità e la sanità della « stirpe ») è innegabile che l'aspetto principale di differenziazione dell'articolo 552 nei confronti del 583 consiste nell'elemento « consenso » della persona su cui vengono compiuti gli atti considerati penalmente illeciti, circostanza non prevista nell'articolo 583.

L'articolo 552, nell'escludere che tale elemento possa esimere da responsabilità penale chi compie detti atti, riconosce tuttavia valore attenuante al consenso, come può rilevarsi dal confronto tra le pene previste dai due articoli: reclusione da sei mesi a due anni nel 552, da sei a dodici anni nel 583.

Senza voler entrare nel merito del concetto ispiratore, è inoltre evidente che, nell'escludere che il consenso della persona possa eliminare la responsabilità di chi compie sulla stessa atti diretti a renderla impotente alla procreazione, è stato richiamato il principio di carattere generale consacrato nell'articolo 5 del codice civile: « Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume ».

Se valido si considera il richiamo al predetto articolo quale motivo di fondo che ha ispirato il legislatore nell'introdurre l'elemento « consenso » in una norma diversa da quella preesistente (né vediamo a quale altro principio potremmo richiamarci a giustificazione di ciò), occorrerà esaminare se la sostanza dell'articolo 5 del codice civile sia stata o meno rispettata nel travasarne il principio informatore nel dettato dell'articolo 552 del codice penale. E anzitutto: l'articolo 5 del codice civile parla esplicitamente di atti che « cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica », dal che deriva la illegittimità dell'applicazione del principio consacrato in detto articolo a casi di menomazione temporanea, che abbiamo visto essere compresi in una interpretazione estensiva della dizione usata nell'articolo 552. Quanto meno la questione che può essere sollevata in merito indica la necessità di un netto chiarimento sull'applicabilità dell'articolo 552 del codice penale ai soli casi di procurata impotenza alla procreazione definitiva ed irremovibile, cioè di causata perdita della capacità di procreare.

In secondo: fermo restando che l'articolo 5 del codice civile fa sentire il suo peso anche nel campo del diritto penale in quanto il consenso della persona che ha subito la menomazione della sua integrità fisica non

toglie la responsabilità penale dell'atto a chi lo compie, le conseguenze della norma sulla persona che ha disposto illecitamente del proprio corpo restano in ogni caso limitate al campo del diritto civile. Gli atti di cui parla l'articolo 5 sono vietati alla persona che, disponendo del proprio corpo, si espone alla perdita di un organo o di una funzione, ma non ne derivano alla stessa conseguenze di carattere penale, esercitando la norma i suoi effetti prevalentemente in materia contrattuale.

Questa considerazione fa apparire ancora più pesante il disposto dell'articolo 552, che prevede la stessa pena per chi ha commesso l'atto e per la persona che consensualmente l'ha subito (o meglio voluto), accentuandone con ciò il carattere medievale di « castigo », inflitto per violazione di astratti principi e non per azioni effettivamente commesse.

Altro aspetto da mettere in luce nell'attuale formulazione dell'articolo 552 del codice penale (specie nel confronto con quella adoperata nell'articolo 583) ci sembra essere quello della dizione « atti diretti a... », che fa pensare alla volontà del legislatore di punire anche la sola intenzione, prima ancora del fatto o addirittura senza che questo si sia verificato.

La formula usata può far pensare alla volontà di configurare un reato di pericolo a differenza di quanto emerge dall'articolo 583 in cui è configurato un reato di danno (« se dal fatto deriva la perdita »), con indubbio vantaggio per la certezza del diritto e per la legittimità dell'applicazione della pena.

Un ultimo rilievo che riteniamo si debba fare sull'articolo 552 riguarda la personalità di chi commette il reato che la norma intende perseguire. Anche se la formula usata (« chiunque compia... ») esclude qualsiasi differenziazione tra soggetti, è tuttavia legittimo ritenere che il legislatore abbia voluto principalmente prevedere come autore del reato il medico, non escludendo tuttavia la ostetrica o la « praticona ».

In una nuova formulazione dell'articolo 552, tale da restringerne l'applicabilità ai soli casi di menomazione permanente, occorrerà prevedere un atteggiamento differenziato della legge nei soli confronti del medico

che, con il consenso della persona assistita, abbia compiuto gli atti che hanno portato alla perdita della capacità di procreare allo scopo di salvaguardarne la salute. Ciò in armonia con il concetto che è a base dell'articolo 32 della Costituzione e in riferimento all'articolo 54 del codice penale (stato di necessità).

Dalle considerazioni sopra esposte emerge l'opportunità di una modifica dell'articolo 552 del codice penale che tenga conto delle seguenti esigenze:

a) escludere dalla sanzione penale l'interruzione temporanea della capacità di procreare;

b) configurare il reato come un reato di danno e non di pericolo;

c) escludere in ogni caso l'imputabilità della persona su cui sono stati compiuti gli atti che hanno determinato la perdita della capacità di procreare;

d) escludere l'imputabilità del medico che compie detti atti a salvaguardia della salute della persona assistita.

Alle esigenze prospettate ai punti a) e b) si è ritenuto di poter venire incontro sostituendo alla dizione « atti diretti a rendere impotente alla procreazione » quella di « atti da cui derivi alla stessa la perdita della capacità di procreare ».

All'esigenza prospettata al punto c) solo modo di rispondere è la soppressione del secondo comma dell'articolo.

A quella enunciata al punto d) si è ritenuto di poter venire incontro nel modo più esauriente ed esplicito aggiungendo il seguente comma: « Non è imputabile il sanitario che compie gli stessi atti per fini terapeutici ed allo scopo di salvaguardare la salute della persona assistita ».

Resta da accennare alle ripercussioni che una modifica dell'articolo 552 del codice pe-

nale nel senso sopra esposto ha, di necessità, sull'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie in ciò che si riferisce all'obbligo che la lettera f) dello stesso fa al sanitario di denunciare al medico provinciale « ogni trattamento terapeutico che cagioni o possa cagionare la sterilità anche se temporanea ».

Una modifica dell'articolo 552 nel senso avanti esposto importerebbe per lo meno la soppressione delle parole « anche se temporanea » della lettera f) dell'articolo sopracitato.

Ma ciò non risponderebbe interamente agli intendimenti di una modifica di legge che intende, tra l'altro, riportare la responsabilità del medico alle norme generali che regolano l'intera sua attività e non più al particolare obiettivo della tutela della « integrità della stirpe ». Motivo di fondo che induce a proporre la soppressione della norma, quale modo più logico ed esplicito di rispondere alle stesse esigenze che inducono alla proposta di modifica dell'articolo 552 del codice penale.

Onorevoli senatori, l'obiettivo che i proponenti si sono posti è in primo luogo quello di una razionalizzazione del complesso di norme giuridiche attinenti alla materia, in conseguenza delle decisioni prese dalla Corte costituzionale con la sentenza del 10 marzo 1971. Obiettivo di modesta portata ma che risponde, nei motivi di fondo che hanno portato all'iniziativa dei proponenti, alle ragioni che la Corte costituzionale ha esposto a sostegno della sua illuminata decisione. Alle stesse i proponenti si rifanno, come alla più alta testimonianza della necessità di adeguare le leggi ad una realtà sociale profondamente mutata. Ciò nell'augurio che le considerazioni esposte nella presente relazione trovino rispondenza nel giudizio del Parlamento con l'approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

L'articolo 552 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque compie su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, atti da cui derivi la perdita della capacità di procreare è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire quarantamila a lire duecentomila.

Non è imputabile il sanitario che compie gli stessi atti per fini terapeutici e allo scopo di salvaguardare la salute della persona assistita ».

Art. 2.

La lettera *f*) dell'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è soppressa.